

Repertorio n. 41010

Raccolta n. 24307

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE**

REPUBBLICA ITALIANA

Il tredici marzo duemilaventitre

(13.3.2023)

in Torino, nel mio studio di Via Cialdini numero sedici.

Avanti a me Riccardo CINQUE, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinero-
lo, sono presenti i signori:

- **BELLITTI Stefania**, libraia, nata a Torino (TO) il 3 maggio 1968, residente in Torino (TO), ---- omissis ----
- **GARRETTO Fabio**, orafo, nato a Torino (TO) il 3 novembre 1968, residente in Torino (TO), ---- omissis ----
- **GALLO Rosanna**, commerciante, nata a Torino (TO) il 9 marzo 1971, residente in Torino (TO), ---- omissis ----
- **ROSASCO Alessandro**, impiegato, nato a Genova (GE) il giorno 8 gennaio 1987, residente in Genova (GE), ---- omissis ----
- **BEDOGNE' Mirko**, libraio, nato a Biella (BI) il 15 agosto 1973, residente in Torino (TO), ---- omissis ----
- **MARINO Salvatore**, impiegato, nato a Mazzarino (CL) il 26 maggio 1974, residente in Torino (TO), ---- omissis ----
- **PONZETTO Francesca**, impiegata, nata ad Torino (TO) il giorno 1 agosto 1973, residente in Torino (TO), ---- omissis ----

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

È costituito tra i signori BELLITTI Stefania, GARRETTO Fabio, GALLO Rosanna, ROSASCO Alessandro, BEDOGNE' Mirko, MARINO Salvatore e PONZETTO Francesca, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"KALLOCAINA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE",
senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Torino (TO), con indirizzo attuale in Via Boston civico numero 30/B (trenta/B).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, ma deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verifi-

Registrato a Torino - DP I
il 16/03/2023
al n. 11908 Serie 1T
con € 200,00

carsi degli eventi al RUNTS.

L'associazione può istituire e sopprimere ulteriori "sedi operative", sedi secondarie, delegazioni o rappresentanze sia in Italia sia all'estero, per meglio svolgere le proprie attività e/o per la realizzazione di specifici progetti, con delibera del Consiglio Direttivo e nel rispetto delle norme vigenti.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto e della Legge.

Art. 3

L'associazione è aconfessionale, apolitica, apartitica senza scopo di lucro - ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province, le Città Metropolitane e gli enti locali.

L'Associazione riconosce gli spazi pubblici d'uso collettivo, luoghi aperti a libero incontro tra le persone di differente origine e condizione sociale come costitutivi delle comunità urbane.

L'associazione persegue le seguenti finalità:

- sensibilizzare l'opinione pubblica, i lettori, gli organi di comunicazione e le istituzioni sul valore delle librerie indipendenti, sulla figura del libraio e sulla valenza culturale di questa professione;
- promuovere e favorire la collaborazione tra gli associati e gli operatori del settore editoriale quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - editori, autori, illustratori, bibliotecari, al fine di dar vita ad una realtà culturale che sia un riferimento e consenta alle librerie indipendenti di differenziarsi rispetto alla grande distribuzione, alle librerie di catena ed alle librerie on line;
- sviluppare e diffondere la conoscenza della cultura in generale, con particolare attenzione a quella letteraria, artistica e musicale, nazionale ed internazionale, anche attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni dei diversi paesi del mondo;
- allargare gli orizzonti in campo culturale attraverso iniziative didattiche e divulgative con lo scopo di trasmettere un concetto di cultura ed arte come bene per la persona e per la sua evoluzione e come valore sociale;
- porsi come punto di riferimento per le fasce deboli, come anziani, disabili, svantaggiati e portatori di handicap, che possano trovare nelle diverse forme ed espressioni della cultura, un sollievo al proprio disagio;
- costruire opportunità per giovani studiosi ed artisti, proponendo "un luogo del pensiero" inteso come luogo ideale di incontro e partecipazione nel nome di interessi culturali condivisi; assolvendo alla funzione sociale di maturazione e

crescita umana, culturale e civile.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine di conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4

L'Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera i)];
- organizzazione di concorsi letterari ed artistici, rivolti ai giovani ed agli studenti;
- manifestazioni, rassegne, giornate di studio interdisciplinari, seminari e conferenze;
- proiezioni di film, concerti, esposizioni artistiche, spettacoli teatrali;
- pubblicazione di bollettini, di periodici, di atti di convegni e seminari, degli studi e delle ricerche compiute;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera d)];
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera k)];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera l)];
- organizzazione di ogni e qualsiasi evento nel campo della cultura, con e/o senza, servizi di ristorazione affidati a strutture finalizzate.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle alle stesse stretta-

mente connesse o di quelle accessorie a quelle istituzionali, in quanto integrative delle medesime.

Come attività accessorie dell'Associazione si intendono le seguenti attività:

- diffusione della conoscenza degli scopi dell'Associazione attraverso la divulgazione di depliant e di materiale informativo offerto alla popolazione, mirato al reperimento di fondi per l'attuazione degli obiettivi sopra citati;
- attività di "fund raising" e di arruolamento di personale volontario mirato all'attuazione degli obiettivi sopra citati.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 5

L'Associazione è retta dalle norme del presente atto costitutivo di cui fa parte integrante e sostanziale lo Statuto composto da 40 (quaranta) articoli che, previa vidimazione dei comparenti e di me Notaio, si allega al presente sotto la **lettera "A"** per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane dai comparenti.

Art. 6

La quota di ammissione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella annuale vengono determinate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Il numero di soci è illimitato purché non inferiore al limite di legge attualmente fissato in n. 7 (sette) soci persone fisiche o n. 3 (tre) associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore.

Possono presentare la domanda di ammissione all'Associazione, per acquisire la qualifica di soci ordinari tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

È prevista la possibilità che organismi, enti ed associazioni che esprimono finalità congruenti ed interessi comuni con quanto previsto dallo statuto aderiscano all'Associazione; in questo caso la domanda di ammissione presentata al Consiglio Direttivo sarà corredata dalla delibera del proprio Organo competente dalla quale risulti tale volontà e nella quale deve essere indicato il nominativo del legale rappre-

sentante.

I "soci collettivi" non devono costituire la maggioranza dei soci dell'Associazione.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, a tempo indeterminato, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

I soci devono versare le quote associative per il tesseramento (o il rinnovo del tesseramento) e non saranno ammessi a partecipare alle attività se non in regola con tali versamenti.

La quota associativa non è trasferibile e non è rivalutabile.

La quota associativa ha validità per un anno solare dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

All'atto della costituzione i comparenti, soci fondatori, versano ciascuno la somma di euro 100,00 (cento virgola zerozero) quale fondo di dotazione iniziale della associazione e quindi euro 700,00 (settecento virgola zerozero) in totale.

Art. 7

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- c) l'Organo di controllo (ove necessario o previsto dalla legge);
- d) Il Revisore dei conti (ove necessario o previsto dalla legge).

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene nominato per un periodo di tre anni nelle persone dei soci signori:

- | | |
|----------------------|------------------|
| - BELLITTI Stefania | Presidente, |
| - GALLO Rosanna | Vice Presidente, |
| - PONZETTO Francesca | Vice Presidente, |
| - MARINO Salvatore | Consigliere, |
| - GARRETTO Fabio | Segretario, |
| - BEDOGNE' Mirko | Tesoriere, |
| - ROSASCO Alessandro | Consigliere, |

tutti sopra generalizzati, i quali, presenti, dichiarano di accettare le cariche come loro conferite.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

La firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo spettano ai Vice Presidenti.

Art. 8

L'esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre di

ogni anno.

Art. 9

Il Presidente viene espressamente autorizzato affinché provveda, sia a richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alla sezione "associazioni di promozione sociale" di cui all'art. 46 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo Settore e successive modifiche, sia ad apportare allo Statuto tutte quelle aggiunte, modifiche o soppressioni, di carattere non sostanziale, che fossero eventualmente richieste dai competenti uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 10

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore o altri enti con finalità simili che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili derivanti dalla gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si richiamano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Art. 12

Le spese del presente atto, dipendenti e consequenziali, sono a carico dell'Associazione.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017 e art. 26 D.lgs. 105/2018.

I comparenti, infine, ricevuta la debita informativa, confermano la già prestata autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla relativa conservazione nei miei archivi, anche informatici (D.Lvo 30 giugno 2003 n.196 e successiva normativa europea).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con inchiostro indelebile, atto che leggo ai comparenti che lo confermano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore quindici e minuti dodici.

Occupi questo atto dodici pagine e quanto della tredicesima di quattro fogli.

IN ORIGINALE FIRMATO

Stefania BELLITTI

Fabio GARRETTO
Rosanna GALLO
Alessandro ROSASCO
Mirko BEDOGNE'
Salvatore MARINO
Francesca PONZETTO
RICCARDO CINQUE

STATUTO

Denominazione

Art. 1

È costituito tra i signori BELLITTI Stefania, GARRETTO Fabio, GALLO Rosanna, ROSASCO Alessandro, BEDOGNE' Mirko, MARINO Salvatore e PONZETTO Francesca, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"KALLOCAINA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE",
senza vincoli di rappresentazione grafica.

Sede e durata

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Torino (TO), con indirizzo attuale in Via Boston civico numero 30/B (trenta/B).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, ma deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi degli eventi al RUNTS.

L'associazione può istituire e sopprimere ulteriori "sedi operative", sedi secondarie, delegazioni o rappresentanze sia in Italia sia all'estero, per meglio svolgere le proprie attività e/o per la realizzazione di specifici progetti, con delibera del Consiglio Direttivo e nel rispetto delle norme vigenti.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto e della Legge.

Scopo sociale

Art. 3

L'associazione è aconfessionale, apolitica, apartitica senza scopo di lucro - ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province, le Città Metropolitane e gli enti locali.

L'Associazione riconosce gli spazi pubblici d'uso collettivo, luoghi aperti a libero incontro tra le persone di differente origine e condizione sociale come costitutivi delle comunità urbane.

L'associazione persegue le seguenti finalità:

- sensibilizzare l'opinione pubblica, i lettori, gli organi di comunicazione e le istituzioni sul valore delle librerie indipendenti, sulla figura del libraio e sulla valenza culturale di questa professione;
- promuovere e favorire la collaborazione tra gli associati e gli operatori del settore editoriale quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - editori, autori, illustratori, bibliotecari, al fine di dar vita ad una realtà culturale che sia un riferimento e consenta alle librerie indipendenti di differenziarsi rispetto alla grande

distribuzione, alle librerie di catena ed alle librerie on line;

- sviluppare e diffondere la conoscenza della cultura in generale, con particolare attenzione a quella letteraria, artistica e musicale, nazionale ed internazionale, anche attraverso contatti fra persone , enti ed associazioni dei diversi paesi del mondo;
- allargare gli orizzonti in campo culturale attraverso iniziative didattiche e divulgative con lo scopo di trasmettere un concetto di cultura ed arte come bene per la persona e per la sua evoluzione e come valore sociale;
- porsi come punto di riferimento per le fasce deboli, come anziani, disabili, svantaggiati e portatori di handicap, che possano trovare nelle diverse forme ed espressioni della cultura , un sollievo al proprio disagio;
- costruire opportunità per giovani studiosi ed artisti, proponendo "un luogo del pensiero" inteso come luogo ideale di incontro e partecipazione nel nome di interessi culturali condivisi; assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana, culturale e civile.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine di conseguimento delle finalità statutarie.

Attività

Art. 4

L'Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera i)];
- organizzazione di concorsi letterari ed artistici, rivolti ai giovani ed agli studenti;
- manifestazioni, rassegne, giornate di studio interdisciplinari, seminari e conferenze;
- proiezioni di film, concerti, esposizioni artistiche, spettacoli teatrali;
- pubblicazione di bollettini, di periodici, di atti di convegni e seminari, degli studi e delle ricerche compiute;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai

sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera d)];

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera k)];

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera l)];

- organizzazione di ogni e qualsiasi evento nel campo della cultura, con e/o senza, servizi di ristorazione affidati a strutture finalizzate.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle alle stesse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle istituzionali, in quanto integrative delle medesime.

Come attività accessorie dell'Associazione si intendono le seguenti attività:

- diffusione della conoscenza degli scopi dell'Associazione attraverso la divulgazione di depliant e di materiale informativo offerto alla popolazione, mirato al reperimento di fondi per l'attuazione degli obiettivi sopra citati;

- attività di "fund raising" e di arruolamento di personale volontario mirato all'attuazione degli obiettivi sopra citati.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Soci

Art. 5

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà

inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 7

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro e società con personalità giuridica, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero degli associati.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza

all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Gli associati hanno il diritto di versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni con più di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese

sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10,00 (dieci virgola zerozero) euro giornalieri e 150,00 (centocinquanta virgola zerozero) euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;

- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- c) l'Organo di controllo (ove necessario o previsto dalla legge);
- d) Il Revisore dei conti (ove necessario o previsto dalla legge).

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18

L'Assemblea, ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche, ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca i componenti degli organi sociali, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone

previamente il numero dei componenti;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 19

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che

riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 26

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o

soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Tesoriere

Art. 27

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento

delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio,

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Libri sociali

Art. 35

L'associazione, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati o aderenti;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a centomila euro annui l'Associazione dovrà

pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Convenzioni

Art. 38

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Scioglimento dell'associazione

e devoluzione dei beni

Art. 39

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 40

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

IN ORIGINALE FIRMATO

Stefania BELLITTI

Fabio GARRETTO

Rosanna GALLO

Alessandro ROSASCO

Mirko BEDOGNE'

Salvatore MARINO

Francesca PONZETTO

RICCARDO CINQUE